

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2012)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1975

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la legge 28 luglio 1967, n. 641, ha stanziato l'importo di lire 209 miliardi e 900 milioni per il quinquennio 1967-71 disponendo un intervento articolato in due distinte fasi: biennio 1967-68 per un importo di 83 miliardi; triennio 1969-71 per un importo di 126 miliardi e 900 milioni.

I predetti stanziamenti sono stati a suo tempo, con vari decreti ministeriali, ripartiti tra le Università statali, gli Istituti univer-

sitari statali e le altre Istituzioni scientifiche ed assistenziali aventi diritto.

Il Ministero segue, attraverso rilevazioni periodiche, lo stato di avanzamento dei programmi e l'andamento delle spese presso i singoli enti.

Dal punto di vista strettamente contabile, risultano già utilizzati oltre 120 miliardi.

Dal punto di vista amministrativo, anche la parte non impegnata è strettamente collegata all'attuazione dei programmi a suo

tempo approvati e via via aggiornati, costituendo il supporto finanziario per le determinazioni operative di competenza degli organi deliberanti degli Atenei.

Inoltre, le somme non ancora utilizzate possono essere impiegate, mediante variazioni dei programmi, per far fronte agli aumenti di spesa dei lavori già eseguiti o in corso e per completare il finanziamento di opere fattibili.

In base alle nuove più rapide procedure recate dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, il residuo dello stanziamento della legge n. 641 è ora impiegato con ritmo molto sostenuto, talchè si prevede che entro il corrente anno detto residuo sarà esaurito.

Invero, se vi sono Università in ritardo (esempio Roma, Napoli, Palermo), vi sono Università che hanno esaurito le proprie disponibilità (come Torino, Perugia, Bari); altre che sono in fase di ultimazione dei propri programmi (esempio Milano, Padova, Bologna, Parma) ed altre infine che dispongono di terreni già acquisiti, o vincolati, e di progettazioni a vari livelli di definizione che consentono un rapido avvio di importanti e attese realizzazioni (esempio Università della Calabria, di Salerno, Padova, Siena, eccetera). Per moltissime Università si presenta dunque il problema della mancanza dei fondi e la paventata prospettiva della sospensione dei lavori in corso.

È dunque indispensabile un finanziamento sia per gli interventi di carattere ordinario, sia per la creazione di nuovi centri universitari, per i quali è in corso il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Per le Università già istituite si evidenziano tra le esigenze prioritarie il cennato completamento dell'Università della Calabria e della nuova Università di Salerno; nonché il finanziamento almeno di un primo nucleo funzionale della seconda Università statale di Roma (Tor Vergata).

Il Comitato tecnico-amministrativo incaricato di procedere agli espropri del compren-

sorio di Tor Vergata sta, infatti, predisponendo gli atti relativi.

Il lavoro si è presentato difficoltoso, sia per l'incompletezza della legge 22 novembre 1972, n. 771, rilevata anche in Parlamento durante il suo esame, sia per l'ampiezza del territorio interessato (617 ettari) e il numero dei proprietari (oltre 551 ditte); sia, infine, per i pregressi insediamenti abusivi nella zona che hanno compromesso la compattezza dell'area.

Basti pensare che nel territorio assegnato alla seconda Università di Roma esistono attualmente tre borgate e che dal recente aggiornamento catastale risultano accertate ben 1.700 unità immobiliari urbane.

Comunque il lavoro prosegue e verrà portato a termine al più presto, pur considerando, nei limiti del possibile, gli interessi delle famiglie abitanti nella zona.

È però necessario che anche per la realizzazione della seconda Università di Roma, che sarà delineata nelle sue strutture e nel suo ordinamento con apposito provvedimento, sia preordinato il relativo finanziamento.

A soddisfare le predette esigenze è inteso l'unito disegno di legge che prevede un piano settennale di intervento, dal 1975 al 1981 (il precedente piano di cui alla citata legge 641 del 1967 copriva il quinquennio 1967-1971).

Passando all'esame degli articoli, si evidenzia quanto segue.

Articolo 1. — La cifra complessiva degli interventi per il periodo di 7 esercizi è stata indicata tenuto conto, come detto sopra, sia delle normali esigenze di sviluppo e riattrezzatura delle vecchie sedi universitarie, sia della necessità di avviare la realizzazione di nuovi centri universitari.

Tenuto conto dell'aumento dei costi il finanziamento complessivo è inferiore al fabbisogno effettivo.

Tra le norme contenute nell'articolo 1 sono da segnalare quelle relative al Comitato centrale per l'edilizia universitaria, la cui composizione è poi stabilita all'articolo 2, e quella concernente la possibilità di una anticipata utilizzazione degli stanziamenti annuali laddove le iniziative e le opere

procedano con quella rapidità che da tutti è auspicata.

In tal modo, si determinerà un favorevole elemento psicologico che spronerà le Università e darà alle imprese la certezza di pagamenti altrettanto solleciti della esecuzione delle opere.

Nello stesso articolo 1 sono inoltre indicate le misure degli stanziamenti annuali di bilancio.

Articolo 2. — Tratta della composizione del Comitato di cui sopra.

Articolo 3. — Dà facoltà al Ministro di revocare i finanziamenti assegnati e di utilizzarli diversamente qualora l'Università beneficiaria entro due anni non abbia iniziato la realizzazione del programma approvato.

Articolo 4. — Si elevano da 300 a 500 milioni i limiti di spesa entro i quali le Università possono agire autonomamente. Inoltre, al terzo comma, viene recepita, adattandola alla diversa posizione giuridica delle Università, la norma di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413 (finanziamento di programmi di edilizia scolastica) concernente i lavori di variante e suppletivi di progetti approvati.

Articolo 5. — Si riproduce l'articolo 4 della citata legge n. 413 del 1974.

Articolo 6. — Si prevede la possibilità di affidare le opere in concessione, con determinate cautele.

Anche questa norma è intesa a provocare, laddove possibile, un acceleramento nella realizzazione delle opere edilizie.

Articolo 7. — Normale richiamo di precedenti norme che non siano in contrasto con la nuova legge.

Articolo 8. — Si prevede, come in analoghe leggi, la possibilità di utilizzare le somme negli esercizi successivi.

Articolo 9. — Si autorizzano le Università a contrarre mutui a certe condizioni. L'ammortamento è previsto in un periodo non superiore a 35 anni.

Inoltre, dall'anno finanziario 1977, in relazione alle disponibilità del Tesoro, i mutui diverrebbero agevolati, con possibilità di concessione di contributi di interessi.

Articolo 10. — Detta le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**EDILIZIA UNIVERSITARIA****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1975 al 1981 per la realizzazione di opere di edilizia universitaria relative alla costruzione, ampliamento e riattamento di sedi universitarie e al completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai programmi di cui al precedente comma saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, nonché le spese per revisione prezzi.

I programmi sono formulati dalle singole Università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, numero 641, e approvati con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 2 della presente legge.

Nei decreti sarà indicato l'ammontare del finanziamento delle opere previste in ciascun programma.

Eventuali variazioni ai programmi di ciascuna sede, sono approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La somma di cui al primo comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

20 miliardi per l'esercizio finanziario 1975;

30 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;

100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1981;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1982;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

25 miliardi per l'esercizio finanziario 1984.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 2.

Il Comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione.

È presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a Direttore di divisione.

Il Comitato esprime il parere sui programmi presentati dalle Università, tenuto conto delle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole Università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili potranno essere utilizzate per eventuali finanziamenti o integrazioni di altri programmi anche di diversa Università.

Art. 4.

I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università può delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere preposto all'Ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purchè non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Agli ingegneri universitari possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

Art. 5.

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e in aumento.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio.

Art. 6.

L'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, ad enti, ad imprese o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti e le imprese che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità finanziaria ed economica.

Art. 7.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

Art. 8.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le Università e le Istituzioni universitarie di cui all'artico-

lo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

I mutui di cui al precedente comma — da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni — saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di intesa con quello della pubblica istruzione.

A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

COPERTURA DELLA SPESA

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1984 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.